

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2025**

Spese di Istruzione



INDICE

Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)	2
Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)	6
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo E8/E10, cod. 33).....	16
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44).....	18
Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45)	21

Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR

Aspetti generali

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. L'art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della buona scuola), ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- scuole dell'infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3***). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13, cfr. paragrafo successivo).

Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del "sistema nazionale di istruzione", le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all'estero non sono agevolabili. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzate

all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-*octies*), del TUIR.

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

- la mensa scolastica (***Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15***) e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre* e *post* scuola (***Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E***). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (***Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1***);
- le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all'agenzia di viaggio).

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-*decies*, del TUIR). Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la risoluzione n. 68/E del 2016. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (***Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15***).

Limite di detraibilità

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l'anno 2024 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Dall'anno di imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2024 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al

soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili". La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall'imposta di bollo, purché indichino l'uso per il quale sono destinati.

Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola (**Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1**).

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico	- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2024 - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"
Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa (ad es. corsi di lingua e teatro)	- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2024 e i dati dell'alunno o studente - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, attestazione dell'istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell'alunno o studente - Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell'istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"

Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)

Art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia *post* universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
- corsi di perfezionamento tenuti presso l'università (***Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5***);
- *master* universitari. Si precisa che un *master* erogato da un consorzio al quale un'università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un *master* di università privata;
- corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione (***Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E***);
- istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (*nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578*). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12, cfr. paragrafo precedente) (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3***);
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte

drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM) (*Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196*).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3***).

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai *test* di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria (***Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E***);
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (*Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196*).

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2024, anche se riferite a più anni.

La detrazione non spetta per:

- i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (***Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1***);
- le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la frequenza all'estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art.

15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l'alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);

- le somme versate ad un'associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all'acquisizione di crediti formativi necessari per l'accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell'associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest'ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

Limite di detraibilità

La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell'area disciplinare del corso.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2024, n. 1924 (pubblicato nella GU del 24 gennaio 2025, n. 19), è stato individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico-Sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi *post-laurea*, l'importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:

Spesa massima detraibile	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione, <i>master</i> universitari di primo e secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.

Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i *master* privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i *master* siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.

Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il *test* di ammissione. Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d'imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi *post-laurea*, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all'area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello *post* universitario. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il *test*.

In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i *test* di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più *test* di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il *test*.

Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l'imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).

Per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (**Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2**).

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi *post* laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione *post* laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale"; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (***Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2***).

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università (***Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3***).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l'università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso.

Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 13.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute per università statali	- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2024 - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Spese di istruzione sostenute per università non statali	- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2024 - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati <i>N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR</i>
Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia	- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2024 - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Attestazione della scuola da cui risulti l'accreditamento presso il MUR

RAGGRUPPAMENTI DEI CORSI DI STUDIO PER AREA DISCIPLINARE

ALLEGATO AL DECRETO DEL MUR DEL 20.12.2024, N. 1924

CORSI DI LAUREA		
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico - Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotechnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-4	Disegno industriale
	L-41	Statistica
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico - Sociale	L-GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
	L-1	Beni culturali
	L-10	Lettere
	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-33	Scienze economiche
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

	L-39	Servizio sociale
	L-40	Sociologia
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-6	Geografia
	DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
	L/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE		
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-53 (ex D.M.147/2021)	Ingegneria dei materiali
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-6	Biologia
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)

	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
	LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
	LM Data	Data science
Umanistico - Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM/SC-GIUR	Scienze giuridiche
	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-2	Archeologia
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche

	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	DS/S (ex D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
	LM/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO		
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico - Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico - Sociale	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria

REGIONE	ZONA GEOGRAFICA
ABRUZZO	CENTRO
BASILICATA	SUD E ISOLE
CALABRIA	SUD E ISOLE
CAMPANIA	SUD E ISOLE
EMILIA ROMAGNA	NORD
FRIULI VENEZIA GIULIA	NORD
LAZIO	CENTRO
LIGURIA	NORD
LOMBARDIA	NORD
MARCHE	CENTRO
MOLISE	SUD E ISOLE
PIEMONTE	NORD
PUGLIA	SUD E ISOLE
SARDEGNA	SUD E ISOLE
SICILIA	SUD E ISOLE
TOSCANA	CENTRO
TRENTINO ALTO ADIGE	NORD
UMBRIA	CENTRO
VALLE D'AOSTA	NORD
VENETO	NORD

Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido **(Rigo E8/E10, cod. 33)**

Art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

Aspetti generali

Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido e non anche l'età e il compimento degli anni del minore. In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d'imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono (*Circolare 13.02.2006 n. 6/E, risposta 2.1*).

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

- la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (*Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 3.3*);
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti *Tagesmutter* (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (*Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.2*).

La detrazione è alternativa al contributo di cui all'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. “*Bonus* asilo nido”, erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Limiti di detraibilità

L'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tipologia	Documenti
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido	- Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all'art. 1, comma 355, della l. n. 232 del 2016 (Bonus asili nido)

Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)

Art. 15, comma 1, lett. e-ter), del TUIR

Aspetti generali

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute nell'interesse del contribuente e anche dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (familiari fiscalmente a carico).

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067, acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati definiti l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)¹ spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.

Tipologia di spesa

Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

¹Ossia, a titolo esemplificativo, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i *computer* necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura. Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private "specialistiche".

Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione

Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*», che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferently al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima dell'emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 44.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)	- Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 170 dell'8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l'elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell'apprendimento. - Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico - Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado - È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA

Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45)

Art. 15, comma 1, lett. e-quater), del TUIR

Aspetti generali

A decorrere dall'anno 2021, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.

Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).

In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.

Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (***Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1***).

Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2024, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

La detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all'ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 36.000.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della CU 2025 con il codice onere 45.

Modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Tipologia	Documenti
Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto nei cui confronti la prestazione è eseguita (ragazzo beneficiario) e la modalità di pagamento utilizzata

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con l'**Ufficio Fiscalità Diretta, Settore Interpretazione Normativa della Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e con l'**Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Settore Consulenza, Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali della Divisione Contribuenti**



Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

